

29.6.2011

A7-0223/10

Emendamento 10
Werner Langen, Jean-Paul Gauzès
a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo della Corte di giustizia

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali **la Commissione** ha inflitto un'ammenda o una penalità di mora. La Corte di giustizia può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

La Corte di giustizia **dell'Unione europea** ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali **l'ESMA** ha inflitto un'ammenda o una penalità di mora. La Corte di giustizia può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Or. en

29.6.2011

A7-0223/11

Emendamento 11

Sharon Bowles

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ulteriori deroghe al presente regolamento richiedono l'adozione di una proposta legislativa del Parlamento europeo e del Consiglio elaborata sulla base delle norme internazionali e delle regolamentazioni settoriali equiparabili dell'Unione.

Or. en

Motivi

Esigere la redazione di un regolamento completamente nuovo potrebbe rivelarsi inutilmente gravoso, considerata l'interrelazione fra il regolamento e altri atti come la MiFID (di prossima revisione), dove si ritrova ad esempio una definizione di OTC (differiscono dal testo votato in commissione ECON solo le parole sottolineate).

29.6.2011

A7-0223/12

Emendamento 12

Sharon Bowles

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I contratti derivati di cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati alla solvibilità finanziaria dei fondi pensione ex direttiva 2003/41/CE o dei fondi che la legislazione dello Stato membro riconosce ai fini della pianificazione pensionistica, sono esentati dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento quando l'iscrizione di una garanzia di liquidità comporterebbe un onere indebito per l'investitore in ragione dell'obbligo di convertire le attività. Se la relazione indicata all'articolo 68 dimostra che per tali controparti l'indebito onere resta sproporzionato, la Commissione estende l'esenzione per assicurare la risoluzione dei restanti problemi. Questa esenzione lascia impregiudicati l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 e l'obbligo relativo alle tecniche di riduzione dei rischi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Motivi

Se le controparti centrali non hanno sviluppato meccanismi per accettare altre forme di garanzia collaterale, i fondi pensione non devono essere obbligati a compensare tramite le controparti centrali, e l'esenzione va pertanto estesa. (Differiscono dal testo votato in commissione ECON

AM\872182IT.doc

PE465.695v01-00

solo le parole sottolineate).

29.6.2011

A7-0223/13

Emendamento 13

Sharon Bowles

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 quater) Le caratteristiche del mercato dei cambi (volume giornaliero delle operazioni, coppie di valute, importanza delle operazioni effettuate da paesi terzi, rischio di regolamento trattato da un solido meccanismo in vigore) richiedono un idoneo regime basato in particolare su una convergenza internazionale preliminare e sul reciproco riconoscimento delle infrastrutture interessate. A tale riguardo, l'ESMA deve prendere in considerazione, per swap e contratti a termine su valuta, un'esenzione dagli obblighi di compensazione e dai requisiti in materia di margini per i contratti OTC non compensati da una controparte centrale.

Or. en

Motivazione

Si chiede all'ESMA di prendere in considerazione un'esenzione per swap e contratti a termine su valuta. Se questi dovessero ricadere nell'ambito dell'articolo 8 continuerebbero a essere soggetti a requisiti in fatto di margini, e questo renderebbe proibitiva la copertura con valuta per le classi di azioni "hedged", i mandati a gestione separata ecc. Il rischio di regolamento è già gestito con il sistema FX tramite le banche CLS (differiscono dal testo votato in commissione ECON solo le parole sottolineate).